




Comune di Bologna



Il Comune
è **Bologna**

COMUNE DI BOLOGNA

**Area Risorse Finanziarie
U.I. Acquisti**

CAPITOLATO TECNICO

**Servizio di riparazione e manutenzione dei veicoli del Comune di Bologna
comprensivo della fornitura di ricambi e pneumatici.**

CIG: 8796402C8E

R.U.P. : Dott.ssa Gessica Frigato

Riferimenti

**U.I. Acquisti - U.O. Servizi logistici e utenze
Piazza Liber Paradisus, 10 – 40129 BOLOGNA
Tel. 051 2193284**

fabrizio.andreis@comune.bologna.it (Responsabile U.O.)

protocollogenerale@pec.comune.bologna.it

www.comune.bologna.it

ART. 1 - OGGETTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di riparazione e manutenzione delle parti meccaniche elettriche, elettroniche (meccatronica), della carrozzeria e degli pneumatici dei veicoli con motore a scoppio (motori a benzina, diesel, a doppia alimentazione benzina/GPL, benzina/metano, a miscela), , nonché elettrici, di proprietà comunale o in comodato d'uso, per il biennio 2022 - 2023, di cui si vuole garantire la piena e costante funzionalità.

Prestazione principale: CPV 50110000-9 Servizio di riparazione, manutenzione di veicoli a motore e attrezzature affini.

ART. 2 - DURATA

Il servizio oggetto dell'appalto avrà durata biennale a partire da gennaio 2022. Il contratto scadrà di diritto, senza bisogno di disdetta né di preavviso il 31.12.2023 o comunque, se temporalmente antecedente, al raggiungimento dell'importo contrattuale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di richiedere l'avvio dell'esecuzione del contratto in pendenza della formale stipulazione dello stesso, previa aggiudicazione definitiva efficace.

Ai sensi dell'art. 106 comma 11, il contratto potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

ART. 3 - IMPORTO

L'importo stimato complessivo a base di gara, al netto di IVA, ammonta ad € 300.000,00 IVA esclusa. L'importo del contratto sarà determinato applicando all'importo a base di gara, il ribasso ponderato offerto in gara nell'offerta economica (calcolato secondo le modalità specificate nel disciplinare di gara). Tale importo comprende tutte le prestazioni di cui al presente capitolato, che si possono suddividere nelle seguenti tipologie (a cui corrisponde una specifica voce economica dell'offerta):

- a) **prestazioni del servizio officina** comprendenti gli interventi di manutenzione veicoli a costo orario e gli interventi su pneumatici a costo per tipologia di intervento;
- b) **fornitura di ricambi e pneumatici necessari;**
- c) spesa relativa alla **manutenzione programmata: tagliandi standard base e completi.**

I corrispettivi contrattuali di volta in volta dovuti all'appaltatore saranno determinati applicando i ribassi offerti in gara sulle voci di prezzo corrispondenti alle varie prestazioni contrattuali e precisamente:

- le **prestazioni di cui al punto a)** sono remunerate ai prezzi di cui all'offerta economica, derivanti dall'applicazione dello sconto unico percentuale sulle voci di prezzo poste a base di gara per:

- costo orario officina per interventi di manutenzione vari sui veicoli – importo a base di gara Euro 40/h
- costo ad intervento per montaggio/smontaggio pneumatici – importo a base di gara Euro12,00/intervento
- costo ad intervento per equilibratura elettronica dei 4 pneumatici – importo a base di gara Euro 14,00/intervento
- costo ad intervento per convergenza e campanatura – importo a base di gara Euro 36,00/intervento

- le **prestazioni di cui al punto b)** (fornitura di ricambi e pneumatici nuovi) sono remunerate sulla base dello sconto offerto da applicarsi ai prezzi dei listini ufficiali delle case produttrici dei ricambi e degli pneumatici.

- le **prestazioni di cui al punto c)** sono remunerate al prezzo per tagliando risultante dall'applicazione della percentuale di sconto offerta sulle seguenti tipologie di tagliando:

- tagliando “base”: comprendente **sostituzione di olio, filtro olio e filtro aria motore e filtro clima** (prezzo comprensivo di servizio e materiale di ricambio) – importo a base di gara Euro 200,00 a intervento
- tagliando “completo”: comprende **tutti i filtri, candele e olio motore, controllo liquidi e serraggi** (prezzo comprensivo di servizio e materiale di ricambio) – importo a base di gara Euro 400,00 a intervento

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016, l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato per l'intero periodo, in misura corrispondente al 21% del valore complessivo dell'appalto, tenendo conto del costo del lavoro previsto per il personale “operaio-livello 3° S” riportato nella tabella allegata al Decreto direttoriale n. 56 del 12/09/2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il costo orario di servizio officina e i costi ad intervento per gli pneumatici, si considerano comprensivi di tutte le spese necessarie (spese generali, utile d'impresa, retribuzioni, oneri di legge, normale dotazione di attrezzi ed utensili di lavoro, locali, costo smaltimento rifiuti ecc...) esclusi i pezzi di ricambio, pneumatici nuovi ed i materiali di consumo (quali ad es. olio motore ecc.) che saranno quotati sulla base dei prezzi di listino scontati.

La spesa relativa agli interventi orari di manutenzione verrà determinata sulla scorta dei tempi massimi remunerabili per le più frequenti tipologie di interventi, determinati sulla base dei **temperi ufficiali reperibili sul sito BADA (<http://www.tempariobada.it/Home>)** e riportati all'Allegato B.

I ribassi offerti in sede di gara si intenderanno fissi ed invariabili per tutta la durata dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. recante: “Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione” e al fine dei relativi adempimenti, si precisa che per l'esecuzione dell'appalto in argomento, di cui al presente capitolato, non sussistono circostanze in cui si verificano contatti interferenziali rischiosi tra il personale dell'Amministrazione e quello dell'Appaltatore o con altri soggetti presenti c/o i luoghi di lavoro interessati dal Servizio, che comportino misure di tipo oneroso. Pertanto gli oneri relativi alla sicurezza risultano nulli.

Ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. lgs. N. 50/2016, la stazione appaltante qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente contratto. L'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 4 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E ONERI CONTRATTUALI

Il contratto d'appalto sarà sottoscritto dal Dirigente della U.I. Acquisti.

Tutte le spese afferenti alla stipula del contratto e sua registrazione saranno a carico dell'Impresa aggiudicataria senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione Comunale.

Rientrano in tali oneri l'imposta di bollo per la stesura del contratto, quietanze, diritti di segreteria, spese di registrazione a norma di legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti.

L'I.V.A. s'intende a carico del Comune di Bologna.

L'appaltatore sarà inoltre tenuto a rimborsare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 216, comma 11 del d. lgs. n. 50/2016 e dalla normativa da questo richiamata, alla stazione appaltante entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva le spese per le pubblicazioni del bando e dell'avviso di aggiudicazione di gara.

L'esecuzione del contratto in via d'urgenza di cui all'art. 32, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016 è ammessa ai sensi dell'art. 8, comma 1, L. 120/2020. Se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del RUP.

ART. 5 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Le prestazioni che l'Aggiudicatario dovrà garantire sono le seguenti:

- Riparazioni di carrozzeria, trattamento anticorrosione telaio;
- Manutenzione programmata ordinaria, comprendente quanto prescritto dai libretti di uso e manutenzione di ciascun veicolo per lo specifico chilometraggio o, comunque, una volta l'anno o nell'ambito dei tagliandi (base o completo) richiesti dalla stazione appaltante;
- Riparazione e revisione di sospensioni ed eventualmente la loro sostituzione (ammortizzatori, balestre etc.);
- Riparazione e revisione servocomandi idraulici;
- Riparazione e revisione pompe iniezione;
- Riparazione e revisione sistema di raffreddamento (radiatori pompa acqua etc);
- Interventi di elettrauto compreso carica e ricarica e sostituzione accumulatori;
- Revisione parziale e generale di motori, cambi, differenziali, frizioni ed impianti frenanti e rettifiche organi vari di motore;
- Riparazione e/o sostituzione di accessori in dotazione;
- Riparazione e manutenzione dei veicoli elettrici, sostituzione delle batterie e relativo smaltimento;
- Sostituzione tubi di scarico e/o marmitte;
- Riparazione/Vidimazione e/o sostituzione di tachigrafi, tachimetri e relativi accessori;
- Smontaggio e rimontaggio apparecchiatura TETRA (apparecchiature installate ai veicoli della Polizia Locale)
- Soccorso stradale ordinario e festivo;
- Ricarica climatizzatore, sostituzione filtro abitacolo e quanto altro necessario alla manutenzione dell'impianto di climatizzazione.
- Ogni intervento necessario al ripristino della funzionalità e sicurezza del veicolo
- Servizio di Revisione ex art. 80 codice della strada
- Servizio di rottamazione automezzi;
- Servizio di collaudo bombole METANO o GPL che comprende: smontaggio, montaggio e sostituzione bombole; Servizio di invio presso un centro autorizzato per le operazioni di revisione; Servizio di prova tenuta sull'impianto ed eliminazione delle eventuali perdite; Certificazione dell'avvenuta revisione; Rilascio del certificato di revisione delle bombole dell'ente preposto (GFBM).
- Servizio di sostituzione di pneumatici e cerchioni, compresa equilibratura, campanatura e convergenza; l'appaltatore dovrà sostituire i pneumatici e/o i cerchioni dei veicoli, previa autorizzazione del gestore del parco auto, in base alle percorrenze di ogni veicolo e secondo i parametri previsti dal Codice della Strada;
- Servizio di riparazione e turnazione di pneumatici compresa equilibratura, campanatura, convergenza;

- Controlli periodici, secondo quanto indicato dalle singole case costruttrici e quanto altro necessario per la corretta manutenzione e prevenzione della funzionalità degli pneumatici montati sui nuovi veicoli in dotazione alla Polizia Locale.

Tutti gli interventi di manutenzione dovranno essere di volta in volta valutati dall'Amministrazione e dalla stessa autorizzati secondo le procedure indicate nel presente capitolato.

L'elenco dei veicoli oggetto dei servizi del presente appalto è riportato nella **Tabella A "Elenco veicoli"** allegata al presente capitolato e suddiviso fra veicoli della Polizia Locale e veicoli assegnati ad altri Settori dell'Amministrazione Comunale. Nel corso dell'esecuzione l'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare il predetto elenco apportando variazioni, integrazioni o riduzioni al numero e tipologia dei veicoli ivi indicati, sulla base di dismissioni o nuove acquisizioni che dovessero intervenire, fermo restando l'importo contrattuale e l'offerta presentata in sede di gara.

ART. 6 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di manutenzione del Parco Auto all'art. 1 del presente Capitolato è da considerarsi contratto a misura e pertanto l'indicazione dell'importo contrattuale è puramente indicativo poiché non implica la definizione a priori del *quantum* della prestazione che sarà invece determinato in base al numero e all'importo degli interventi effettuati in rapporto alla concrete esigenze e necessità della stazione appaltante nel periodo di vigenza contrattuale.

Il contratto stipulato non prevederà alcun obbligo di esclusiva nei confronti dell'Appaltatore, infatti, qualora si riscontrassero ritardi o inesattezze nell'esecuzione delle prestazioni l'Amministrazione non sarà obbligata a rivolgersi esclusivamente all'aggiudicatario, ma potrà acquisire servizi specifici o pezzi di ricambio da altri fornitori. Nel caso di riparazioni e/o tagliandi su veicoli ancora in garanzia ufficiale, la s.a. potrà rivolgersi ad altri centri di riparazione nel caso in cui l'appaltatore non fosse nel novero delle officine autorizzate dalla casa produttrice per quel determinato veicolo.

Tutti i servizi dovranno essere eseguiti a regola d'arte. L'Amministrazione si riserva, prima di provvedere alla liquidazione delle fatture, di far valutare i lavori stessi da tecnici di propria fiducia. Inoltre, l'Appaltatore dovrà garantire la garanzia minima di legge, decorrente dalla data di fatturazione, di due anni sia sui pezzi di ricambio che sul servizio svolto. L'Appaltatore sarà tenuto, con oneri interamente a proprio carico, a garantire entro 8 ore lavorative l'effettuazione degli interventi manutentivi risolutivi, in caso di riscontrate difformità rispetto agli impegni contrattuali o alle norme di buona tecnica, previa specifica segnalazione scritta da parte dell'Amministrazione comunale.

Punto di presa in carico dei mezzi.

Al fine di rendere più immediati, efficaci ed economici gli interventi richiesti, l'Appaltatore all'avvio dell'esecuzione dell'appalto dovrà avere la disponibilità di un "punto unico di presa in carico" ubicato all'interno dei confini del territorio comunale di Bologna. Per "punto unico di presa in carico" si intende un luogo adeguato allo scopo, preferibilmente un'officina centro di riparazioni, dove il personale comunale potrà consegnare i veicoli da riparare / mantenere e ritirare i veicoli riparati / mantenuti nella fascia oraria 8-17 dal lunedì al venerdì. **Tale punto dovrà essere comunicato e già nella disponibilità prima della stipula del contratto o comunque dell'avvio, anche anticipato, dell'esecuzione.**

Oltre che con consegna presso il punto unico di presa in carico dell'aggiudicatario, lo stesso potrà altresì prevedere, in caso di necessità, anche interventi di manutenzione e/o sostituzione/riparazione pneumatici presso le sedi della stazione appaltante (servizio di officina mobile), senza costi aggiuntivi per la stazione appaltante.

Tempi di intervento.

L'Appaltatore dovrà impegnarsi ad effettuare i servizi richiesti tempestivamente, al fine di ridurre al minimo i tempi di fermo macchina e comunque non oltre i tempi di seguito indicati:

- la diagnosi degli interventi da eseguire, la predisposizione e l'invio del preventivo dovranno avvenire entro due giorni lavorativi dalla consegna del veicolo al punto unico di presa in carico o dalla data di recupero del veicolo non circolante;
- la durata delle lavorazioni dovrà rispettare i tempi presi a riferimento (vedi art. 3 e allegato B), esclusi i casi di documentata impossibilità ad eseguire l'intervento nei tempi indicati dovuti ad oggettive difficoltà tecniche o di approvvigionamento dei ricambi. In questi ultimi casi, il responsabile dell'officina dovrà comunicare immediatamente all'Amministrazione le difficoltà riscontrate e concordare il nuovo tempo utile per l'ultimazione dei lavori.

Predisposizione dei preventivi.

Il preventivo **deve essere numerato** e inviato all'ufficio comunale competente o tramite piattaforma messa a disposizione dall'appaltatore o via posta elettronica (nel contratto saranno indicati gli esatti indirizzi) e dovrà contenere:

- a) targa e tipo del veicolo per il quale i lavori sono necessari;
 - b) descrizione dettagliata dei lavori da svolgere per rendere perfettamente funzionante e sicuro il veicolo, indicazione dei tempi necessari all'intervento (ore officina), distinti per singola operazione e riferiti al tempario della casa costruttrice, indicazione dettagliata degli eventuali pezzi di ricambio o materiali necessari, con relativi prezzi e codici;
 - c) un'extrapolazione (da piattaforme o cataloghi ufficiali) del listino ufficiale, vigente al momento dell'emissione del preventivo, dei pezzi di ricambio originali da cui si evinca il prezzo iniziale su cui applicare il ribasso percentuale offerto; se nel preventivo sono indicati pezzi di ricambio equivalenti, dovrà essere fornito il listino ufficiale di tali pezzi a cui applicare il ribasso offerto e il listino ufficiale dei pezzi originali, posto che il prezzo del ricambio applicato dovrà in ogni caso essere inferiore a quello che sarebbe previsto per un ricambio originale scontato come da ribasso offerto. Per gli pneumatici l'appaltatore dovrà allegare il listino ufficiale per la tipologia di pneumatico proposto, a cui applicare lo sconto offerto in gara.
- La ditta aggiudicataria dovrà in ogni caso fornire gli elenchi prezzi di riferimento, e tutta la eventuale documentazione richiesta dalla stazione appaltante necessaria a stabilire la correttezza e veridicità dei prezzi dei ricambi e degli pneumatici. La ditta non potrà per questo richiedere alcun compenso.
- Qualora taluni ricambi non fossero a listino, la quotazione verrà stabilita in contraddittorio con la stazione appaltante.

Il preventivo dovrà essere espressamente approvato dall'Amministrazione o direttamente sulla piattaforma messa a disposizione dall'appaltatore o mediante conferma inviata per posta elettronica all'Appaltatore da parte del referente per la stazione appaltante. **Nessun servizio sui veicoli potrà essere eseguito in assenza di autorizzazione all'intervento redatta in forma scritta da parte del responsabile dell'ufficio comunale competente e qualora eseguito in assenza di autorizzazione non sarà in alcun modo pagato.**

Eventuali cosiddetti "servizi rapidi" (che possono essere svolti immediatamente alla presenza del dipendente comunale che consegna il veicolo, quali a titolo esemplificativo il rabbocco dell'olio motore, sostituzione tergicristalli, cambio candele o lampadine) di importo netto preventivato inferiore ad € 122,00 possono essere svolti senza la formale approvazione del preventivo, fermo restando che in sede di liquidazione l'Amministrazione verificherà la corrispondenza della spesa fatturata con il tempario ed il listini pezzi di ricambio.

Eventuali e scongiurabili modifiche incrementali in termini di valore al preventivo che si rendessero necessarie in fase di esecuzione dell'intervento di riparazione, dovranno essere immediatamente

comunicate per posta elettronica al responsabile dell'ufficio comunale competente e da questo autorizzate per posta elettronica.

In caso di riparazioni derivanti da sinistri attivi, l'Aggiudicatario dovrà concordare gli interventi da eseguire con il perito della Compagnia di Assicurazione. L'Amministrazione non liquiderà interventi non previsti nella perizia della Compagnia di Assicurazione suddetta.

Ricambi.

Tutti i materiali e i pezzi di ricambio utilizzati nelle riparazioni ed oggetto di fornitura dovranno essere nuovi, originali (o del tipo raccomandati/suggeriti dalla casa produttrice del veicolo) o equivalenti/migliorativi, sui quali dovrà essere fornita garanzia legale; si potranno utilizzare le forniture provenienti da produttori diversi di comprovata qualità tecnica ed esperienza specifica nella produzione del ricambio, tale da garantirne la funzionalità e la massima sicurezza, fermo restando la garanzia di legge, a seguito di indicazioni fornite dal Responsabile del Servizio. Resta inteso che i suddetti materiali e i pezzi di ricambio dovranno essere omologati secondo le vigenti normative, laddove previsto.

Si riportano di seguito le definizioni di ricambi.

Ricambi originali o di primo impianto: Le «parti o apparecchiature originali» sono parti o apparecchiature costruite conformemente alle specifiche e alle norme di produzione fornite dal costruttore del veicolo per la produzione di parti o apparecchiature per l'assemblaggio del veicolo in questione. I ricambi di primo impianto includono le parti o le apparecchiature costruite nella stessa linea di produzione di tali parti o apparecchiature. Salvo prova contraria, si presume che le parti costituiscano parti originali se il costruttore delle stesse certifica che esse hanno qualità equivalenti ai componenti utilizzati per l'assemblaggio del veicolo in questione e sono state costruite conformemente alle specifiche e alle norme di produzione del veicolo

Ricambi equivalenti: Si intendono i pezzi di ricambio (parti componenti, apparecchiature) di qualità equivalente all'originale, ovvero pezzi di almeno pari qualità dei componenti utilizzati per l'assemblaggio del veicolo, prodotti secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione propri del fabbricante del ricambio originale. L'equivalenza si deve necessariamente estrinsecare in:

- caratteristiche geometriche e dimensionali identiche a quelle del prodotto originale e pertanto deve garantire l'assoluta intercambiabilità con i suddetti prodotti, senza dover ricorrere ad adattamenti di sorta;
- funzionalità almeno pari a quella del prodotto originale;
- caratteristiche meccaniche, chimiche, e se del caso elettriche, che garantiscano qualità e durata almeno pari a quella del prodotto originale.

Detti ricambi, ai sensi dei Regolamenti comunitari e delle disposizioni di legge in vigore possono essere fabbricati da qualunque impresa che possa certificare nel rispetto delle normative vigenti (UNI CEI-EN ISO/IEC 17050) in qualunque momento che la qualità dei pezzi di ricambio prodotti, corrisponde a quella dei componenti originali usati per l'assemblaggio degli autoveicoli in questione e, in ogni caso, che possa garantire e certificare la sussistenza dei seguenti requisiti:

- Processo di progettazione, processo tecnologico produttivo, controllo di qualità alla produzione e distribuzione, uguali o equivalenti a quella del ricambio originale;
- Stesse caratteristiche geometriche dell'originale;
- Caratteristiche prestazionali funzionali alla destinazione d'uso, almeno uguali a quelle dell'originale;
- Materiali costruttivi del ricambio aventi qualità funzionali alla destinazione d'uso uguali a quelle dei materiali costruttivi dei ricambi originali.

Si precisa che nel caso di fornitura di "ricambio equivalente", l'appaltatore dovrà fornire per ogni ricambio equivalente proposto, la certificazione di conformità o una specifica omologazione del ricambio fornito dalla casa costruttrice e/o da ente omologatore e/o da laboratorio prove certificato secondo la ISO 45000 in

cui viene garantito: • che la progettazione e costruzione del componente è stata effettuata con riguardo alla funzione svolta dal ricambio originale; • che la filiera logistica secondo la quale il ricambio viene custodito/trasportato/fornito è idonea al suo corretto handling e conservazione nel tempo con garanzia di mantenimento delle prestazioni attese; • che il ricambio fornito è pienamente rispondente a tutti gli eventuali più recenti aggiornamenti e/o richiami produttivi che il costruttore abbia messo in atto nel corso del tempo per ovviare a difettosità riscontrate.

Caratteristiche tecniche degli pneumatici.

Gli pneumatici che dovranno essere montati sui veicoli dovranno essere del tipo "ALL SEASON" ovvero utilizzabili nelle quattro stagioni dell'anno. A tal uopo si specifica che gli pneumatici forniti e installati sui veicoli dovranno riportare la dicitura "M+S" che consente di circolare, a norma di legge, durante tutto l'anno. Inoltre, dovranno avere caratteristiche tali da renderli conformi alla Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avente prot. n. 1049 del 17.01.2014.

Trova applicazione quanto prescritto dalla legge 28/12/2001 n. 448, art. 52, comma 14.: "Per finalità di tutela ambientale correlate al potenziamento del settore della ricostruzione dei pneumatici usati, le amministrazioni dello Stato, delle regioni, degli enti locali e i gestori di servizi pubblici e dei servizi di pubblica utilità, pubblici e privati, nell'acquisto di pneumatici di ricambio per le loro flotte di autoveicoli e di autoveicoli commerciali ed industriali, riservano una quota all'acquisto di pneumatici ricostruiti, pari ad almeno il 20 per cento del totale." La sostituzione con tale tipologia di pneumatici dovrà in ogni caso essere concordata ed autorizzata dalla stazione appaltante.

Gli pneumatici dovranno essere nuovi di fabbrica, scelti tra i costruttori di primaria importanza, con marchio di 1^a fascia – "premium": o Bridgestone o Continental o Good-Year o Michelin o Pirelli o comunque equivalenti di fascia. Saranno comunque ammesse anche altre marche che rispondano tecnicamente al parametro sopra descritto (1^a fascia – "premium"), ex art. 68 D.lgs. 50/2016. La data di fabbricazione potrà essere antecedente all'anno di fornitura di massimo 12 mesi.

Revisioni.

L'Appaltatore dovrà svolgere l'attività di revisione ex art. 80 Codice della Strada programmando gli interventi con i referenti dell'Amministrazione comunale preventivamente alla data di scadenza della revisione per ciascun veicolo per consentire allo stesso continuità nella circolazione.

Le tariffe per le operazioni di revisione riconosciute dall'Amministrazione all'Appaltatore sono quelle stabilite tempo per tempo dal Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro. Non sono riconosciuti corrispettivi aggiuntivi.

L'attività di revisione deve essere preceduta da una visione del veicolo, eventuale predisposizione di un preventivo per la sistemazione del veicolo per le parti soggette a controllo al fine di evitare l'esito negativo della revisione e per garantire la sicurezza dello stesso.

Rottamazione veicoli.

L'amministrazione potrà chiedere all'Appaltatore anche eventuale attività di **rottamazione** dei veicoli malfunzionanti e non vendibili. Per tale attività è riconosciuto il solo rimborso del costo per imposte e emolumenti ACI, attualmente di € 45,50 o di € 61,50 a seconda che per il veicolo sia disponibile il Certificato di Proprietà o solo il modello NP3C, oltre a eventuali costi di traino o trasporto come determinati al successivo art. 6.

ART. 7 - CONSEGNA E RITIRO VEICOLI

Per i normali interventi manutentivi e conservativi la consegna del veicolo da riparare presso la ditta aggiudicataria sarà a carico degli uffici assegnatari dei veicoli nell'orario di apertura del punto unico di presa in carico. L'Amministrazione si riserva comunque la possibilità di richiedere all'Appaltatore il

servizio di traino o trasporto di veicoli nell'ambito del territorio comunale: tale servizio darà luogo all'addebito di due ore officina al prezzo di aggiudicazione.

Nel solo caso di fermo di un veicolo al di fuori del normale punto di stazionamento e quando la riparazione non può essere effettuata da un'unità mobile l'Appaltatore dovrà provvedere al recupero del veicolo alle seguenti condizioni:

- in ambito urbano ed extraurbano su tutto il territorio comunale il recupero di un veicolo fermo dovrà essere effettuato entro e non oltre 3 ore dalla chiamata. In tale caso il recupero dei veicoli fermi e non in grado di circolare e il loro trasporto in officina per la riparazione sarà effettuato a titolo gratuito e dovrà essere garantito 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno per i veicoli della Polizia Locale (tramite Call center).

- fuori dal territorio comunale ed entro un raggio di 40 km dal confine territoriale dello stesso, il recupero del veicolo deve avvenire entro e non oltre 6 ore dalla chiamata. Il recupero del veicolo in tale caso comporta un rimborso forfettario pari al prezzo di aggiudicazione di un'ora officina ogni 10 km di distanza dal confine comunale approssimati alla decina inferiore (ad es. se il mezzo è recuperato ad una distanza di 26 km dal confine comunale il rimborso sarà pari al valore di due ore officina). I km saranno calcolati mediante l'utilizzo del sito www.viamichelin.it, itinerario più rapido.

Oltre i 40 km l'eventuale recupero sarà effettuato applicando le tariffe ACI nazionali per il "soccorso" e per la "prosecuzione traino" a km.

Il ritiro dei veicoli dopo l'effettuazione dell'intervento manutentivo sarà effettuato dal personale comunale presso la sede del "punto unico di presa in carico".

I veicoli, per la prova su strada, dovranno essere muniti di targa prova di proprietà dell'Appaltatore il quale assume in proprio la responsabilità civile dei danni a terzi, al personale dell'Amministrazione Comunale o a cose altrui, prodotti per effetto della prova su strada.

A seguito di interventi di ripristino della carrozzeria e delle superfici vetrate dei veicoli della Polizia Locale, questi dovranno essere restituiti con lo stesso allestimento esterno (c.d. "livrea") di loghi e segnaletica esistente al momento della consegna.

ART. 8 - SMALTIMENTO

Dovrà essere garantito il pieno rispetto delle norme riguardanti lo smaltimento dei rifiuti prodotti nel corso dell'attività di manutenzione e riparazione sui veicoli oggetto del presente affidamento, nel rispetto della normativa vigente. Lo smaltimento degli oli esausti, dei pezzi sostituiti in ferroso e non, delle batterie esauste, dei rifiuti speciali e di tutto il materiale potenzialmente inquinante dovrà essere effettuato a norma del Codice dell'Ambiente (Decreto legislativo 3 aprile del 2006 n. 152 e s.m.i.).

Dovrà essere garantito, altresì, il corretto smaltimento degli pneumatici sostituiti, ai sensi della vigente normativa (D.M. 11 aprile 2011, n. 82).

Il mancato rispetto delle normative in materia, accertato dalla stazione appaltante, rappresenta grave inadempimento contrattuale ed è pertanto causa di immediata risoluzione del contratto, con incameramento della cauzione definitiva. L'Amministrazione si riserva di agire in giudizio per il ristoro dei danni cagionati, compreso il danno lesivo dell'immagine dell'Amministrazione stessa.

ART. 9 - REPORTISTICA E MONITORAGGIO

L'appaltatore dovrà individuare, nell'ambito della propria struttura organizzativa, un referente che terrà i rapporti con l'amministrazione aggiudicatrice, e il cui nominativo dovrà essere comunicato a seguito della stipula del contratto.

L'appaltatore dovrà rendicontare l'attività svolta mediante invio o messa a disposizione su specifico software, di apposito report mensile, all'interno del quale dovranno essere indicate in dettaglio le lavorazioni svolte per ciascun veicolo, con tempi e costi, comprensivi degli sconti applicati e di ogni eventuale criticità riscontrata.

L'appaltatore, se previsto nell'offerta tecnica, metterà a disposizione della stazione appaltante un applicativo web da utilizzare per una più corretta ed ordinata gestione della manutenzione dei mezzi, per la verifica e il monitoraggio degli interventi in corso/eseguiti, con indicazione delle caratteristiche di dettaglio di ciascuno (tempi di lavorazione, interventi effettuati, costi sostenuti, eventuali criticità riscontrate, ecc.).

Al termine del contratto, i dati in esso inseriti dovranno essere trasferiti all'amministrazione.

ART. 10 - GARANZIA DEFINITIVA

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione secondo le modalità previste dall'art. 93, commi 2 e 3 del d. lgs. n. 50/2016. La garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del C.C. nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L'importo della cauzione è pari al 10% dell'importo contrattuale fatti salvi gli eventuali incrementi previsti dall'art. 103 del d. lgs. n. 50/2016 e le eventuali riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del d. lgs. n. 50/2016 per le garanzie provvisorie.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso di somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La stazione appaltante ha diritto inoltre di valersi della cauzione altresì nei casi espressamente previsti dal comma 2 dell'art. 103 del d. lgs. n. 50/2016.

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore il reintegro della garanzia se questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo ancora da corrispondere all'appaltatore.

La garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, fino al limite massimo dell'80% dell'importo iniziale garantito. L'ammontare residuo permane fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, a fronte del quale la garanzia cessa di avere effetto. Lo svincolo è automatico con la sola condizione della preventiva consegna al garante da parte dell'appaltatore di documento attestante l'avvenuta esecuzione (es. stato di avanzamento, certificati di regolare esecuzione anche a cadenza periodica in caso di forniture o servizi continuativi e ripetuti....).

In ragione della tipologia del servizio, che si esaurisce con l'esecuzione delle singole prestazioni, non si ritiene di richiedere la costituzione di cauzione o garanzia fideiussoria per la rata di saldo di cui al comma 6 dell'art. 103 del d. lgs. n. 50/2016.

ART. 11 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E MISURE A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO. COPERTURE ASSICURATIVE

In applicazione del D. Lgs. n. 81/2008, l'appaltatore (ivi compresi eventuali subappaltatori) mette in campo tutte le misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e cura gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,

compresa ogni azione volta ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori dei diversi soggetti che possono essere coinvolti nel processo di produzione e distribuzione della fornitura.

Resta fermo l'obbligo per l'esecutore di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

L'appaltatore è tenuto nei confronti dei propri dipendenti all'informazione e alla formazione sui rischi specifici propri, nonché sul corretto impiego delle attrezzature utilizzate, sulle misure di prevenzione e protezione da adottare per la tutela della sicurezza, della salute e dell'ambiente, ivi compreso l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali e tutte le misure necessarie per la prevenzione dal contagio da COVID 19.

L'Appaltatore è responsabile per:

- danni derivanti dalla cattiva esecuzione delle riparazioni e sostituzioni delle parti di ricambio;
- utilizzo di ricambi non originali quando non autorizzato e danni conseguenti (esempio per vetture in garanzia);
- ogni danno che possa derivare al committente e/o a terzi in relazione all'espletamento del servizio o a cause connesse all'esecuzione del contratto;
- la custodia e l'eventuale furto dei mezzi nella disponibilità dell'aggiudicatario.

L'Appaltatore, con effetto dalla data di decorrenza dell'appalto, si obbliga a stipulare con primary assicuratore e a mantenere in vigore per tutta la durata del contratto di appalto, suoi eventuali rinnovi e proroghe un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:

Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di lavoro (RCT/O): per danni arrecati a terzi (tra i quali il Comune di Bologna) e per infortuni sofferti da prestatori di lavoro subordinati e parasubordinati addetti all'attività svolta, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività svolte ed autorizzate in base all'appalto siglato con il Comune di Bologna, comprese tutte le operazioni ed attività connesse, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura dovrà prevedere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a:

- RCT Euro 3.000.000,00 per sinistro
- RCO Euro 3.000.000,00 per sinistro e Euro 1.500.000,00 per persona

e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- Danni a cose e persone durante le operazioni di recupero, sollevamento, messa terra, carico, scarico, manovre di spostamento, posizionamento e simili;
- Danni ai veicoli durante le operazioni di recupero, sollevamento, messa terra, carico, scarico, manovre di spostamento, posizionamento e simili, nonché durante il traino/trasporto su carro attrezzi;
- Conduzione di locali, strutture, depositi, aree, e pertinenze utilizzate per l'espletamento delle attività oggetto dell'appalto;
- Committenza di lavori e servizi in genere;
- Danni a cose in consegna e custodia (inclusi i veicoli e il loro contenuto);
- Danni subiti ed arrecati a terzi da prestatori di lavoro (inclusi i soci, i volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui il concessionario si avvalga), che partecipino a qualsiasi titolo all'attività oggetto dell'Appalto, inclusa la loro responsabilità personale;
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;
- danni da lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione;
- danni da installazione, montaggio e smontaggio di beni e/o attrezzature;

L'appaltatore è inoltre tenuto a stipulare adeguata polizza a copertura dei veicoli e del loro contenuto contro i rischi di: incendio, esplosione, scoppio ed altri rischi accessori assimilabili, compresi atti vandalici

e dolosi di terzi, nonché furto o rapina, con estensione anche ai danni ad eventuali cose o strutture circostanti (garanzia “ricorso terzi”) a seguito di incendio, esplosione, scoppio o rischi accessori.

L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività delle predette polizze non esonerano il fornitore dalle responsabilità di qualunque genere sullo stesso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative. Prima della sottoscrizione del contratto e con almeno 5 giorni di anticipo rispetto ad ogni scadenza anniversaria delle polizze sopra richiamate il fornitore presenterà alla stazione appaltante idonea documentazione (quietanza o nuovo contratto sottoscritto con primaria Compagnia) attestante la piena validità della/e copertura/e assicurativa/e sino alla data di scadenza del presente contratto.

ART. 12 - DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'appaltatore dovrà impiegare nell'esecuzione dell'appalto personale qualificato e idoneo a svolgere le relative funzioni.

L'appaltatore dovrà applicare nei riguardi dei propri dipendenti le disposizioni di legge, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, assolvere a tutti gli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

L'appaltatore dovrà rispettare inoltre, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.

L'appaltatore dovrà rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

L'appaltatore è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti al presente appalto. Dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto in materia di sicurezza e igiene del lavoro e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in conformità alle vigenti norme di legge in materia.

ART. 13 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii. impegnandosi ad utilizzare, per le movimentazioni finanziarie relative al presente appalto, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A.

L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, una apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sopra citati.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, a comunicare gli estremi identificativi di tali conti correnti alla stazione appaltante entro gg. 7 dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione, unitamente alla generalità e al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste dalla L. 136/2010 e ss.mm.ii.

L'Appaltatore è tenuto altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente).

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 14 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'Appaltatore dovrà emettere due fatture mensili a consuntivo, una riportante tutti gli interventi svolti su veicoli della Polizza Locale ed una riportante tutti gli interventi svolti sugli altri veicoli.

Nella fattura dovranno essere riportati tutti gli interventi eseguiti nel mese e per ogni intervento dovrà essere indicato il **numero di preventivo di riferimento**, la **targa del veicolo** e il relativo **importo netto**.

In caso di riparazioni di veicoli per i quali l'assicurazione rimborsa le spese conseguenti al danno dovrà essere emessa singola fattura specifica per la singola vettura.

L'Amministrazione si impegna a corrispondere le somme per gli interventi effettivamente eseguiti entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della regolare fattura elettronica posticipata, trasmessa con le modalità previste dalla normativa di riferimento.

Le fatture dovranno :

a) essere inviate e intestate a

CODICE IPA: **XW54IO** - Comune di Bologna - Polizia Locale – Via Ferrari 42 – 40138 Bologna, per i veicoli della Polizia Locale;

CODICE IPA: **UE005W** - Comune di Bologna - Area Risorse Finanziarie - U.I. Acquisti - P.zza Liber Paradisus n° 10 - Torre B - Piano 0 - 40129 Bologna, per tutti gli altri veicoli.

b) indicare il codice CIG e i riferimenti dell'atto che prevede la copertura finanziaria (che sarà comunicato successivamente alla stipula del contratto), nonché tutti i dati relativi al pagamento: numero conto corrente dedicato e/o relativo codice IBAN;

c) indicare l'importo complessivo della fattura-

Le fatture potranno essere rifiutate, secondo normativa vigente, in mancanza degli elementi necessari.

In caso di R.T.I. le fatture dovranno essere emesse dall'impresa capogruppo.

ART. 15 - CESSIONE DEI CREDITI

Alla cessione dei crediti si applica quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del D. lgs. n. 50/2016.

ART. 16 - CONTROLLI E PENALI

Il Comune di Bologna si riserva la più ampia facoltà di procedere, in qualsiasi momento, all'effettuazione di verifiche e controlli al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nel rispetto dei modi e termini stabiliti dal presente capitolato.

Come già specificato all'art.5 il Comune di Bologna si riserva il diritto di far controllare da terzi specialisti i lavori eseguiti, relativamente sia alla congruità dei costi indicati che alla tipologia dei materiali impiegati.

Ogni qualvolta si verificassero inadempienze o irregolarità nell'espletamento del servizio o nell'adempimento degli oneri posti a carico del soggetto aggiudicatario, tali da non determinare la risoluzione del contratto e che non siano dovute a causa di forza maggiore, l'Amministrazione invierà all'Impresa aggiudicataria formale contestazione, indicante l'ammontare della penale che si intende applicare, assegnando un congruo tempo per poter presentare eventuali controdeduzioni.

Qualora le predette controdeduzioni non siano ritenute idonee, del tutto o in parte, o qualora, a seguito di formali prescrizioni trasmesse all'Impresa alle quali la stessa non si uniformi entro il termine stabilito, l'Amministrazione procederà all'applicazione della penale, eventualmente rideterminata.

In caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, rispetto ai termini previsti dal capitolato, l'importo delle penali sarà calcolato in **misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale** da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al

ritardo e non possono superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale. In caso di superamento di tale limite potrà essere disposta la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Le penali saranno rimosse anche avvalendosi della garanzia definitiva, che in tal caso dovrà essere reintegrata entro 15 gg. decorrenti dalla data di comunicazione della richiesta di reintegrazione, nel rispetto delle previsioni dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Qualora le prestazioni effettuate risultassero in tutto o in parte non conformi al buono d'ordine, a quanto contenuto nel preventivo di spesa, e a quanto autorizzato circa i ricambi o gli interventi in generale, la ditta appaltatrice è tenuta, con oneri interamente a proprio carico, a reiterare gli interventi ivi previsti e/o alla sostituzione dei pezzi, previa specifica e tempestiva segnalazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Nel caso in cui l'appaltatore non provvedesse alla reiterazione degli interventi, ove richiesto, il Comune potrà farli eseguire da officina terza, addebitando i costi sostenuti sui crediti vantati dello stesso o sulla garanzia definitiva che dovrà essere reintegrata, come sopra, entro 15 gg. decorrenti dalla data di comunicazione della richiesta di reintegrazione.

A mero titolo di esempio si indicano le seguenti inadempienze contrattuali che possono dar luogo a contestazione e applicazione di penali:

- ritardo nella presa in carico del mezzo da parte della ditta aggiudicataria;
- ritardo nell'emissione del preventivo di spesa;
- ritardo nell'esecuzione degli interventi, secondo quanto previsto dal preventivo autorizzato;
- utilizzo di materiali non originali in luogo degli originali quando non preventivamente concordato.

L'applicazione delle penali sarà comunicata via PEC all'aggiudicatario.

In ogni caso, l'applicazione di una penale non esime dall'adempimento della prestazione e resta inoltre impregiudicato in ogni caso, **il diritto per la stazione appaltante di esperire azione per ottenere il risarcimento di ogni eventuale danno causato dall'appaltatore nell'esecuzione del contratto.**

ART. 17 - REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO

Per il presente appalto non si prevede alcuna clausola di revisione prezzi. I ribassi offerti in sede di gara si intenderanno fissi ed invariabili per tutta la durata dell'appalto.

Solo per quanto riguarda i listini ufficiali dei ricambi e degli pneumatici sui quali applicare il ribasso offerto, l'appaltatore prenderà a riferimento **il listino vigente al momento dell'emissione del preventivo (dimostrandone sempre la vigenza da fonti ufficiali)**, fermo restando che la percentuale di sconto rimane invariata rispetto all'offerta.

ART. 18 - SUBAPPALTO

E' ammesso il ricorso al subappalto nei modi e termini previsti dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 che si richiama integralmente per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo.

L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, tutti i sub-contratti che non sono subappalti stipulati per l'esecuzione dell'appalto indicando: il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro/servizio/fornitura affidati ed eventuali modificazioni.

Il subappalto è ammesso purché l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto e qualora all'atto dell'offerta l'appaltatore abbia indicato le parti che intende subappaltare e dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016.

L'appaltatore dovrà consegnare alla stazione appaltante, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni, il contratto di subappalto, trasmettendo altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti e la dichiarazione resa dal subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80. L'appaltatore dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori per i quali si sia verificata la sussistenza dei motivi di esclusione.

In ogni caso, il subappalto è soggetto a preventiva autorizzazione della stazione appaltante nei termini previsti dalla legge.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso di inadempimento dell'appaltatore

c) su richiesta del subappaltatore quando la natura del contratto lo consente.

ART. 19 - MODIFICHE DEL CONTRATTO

Per le modifiche del contratto durante il periodo di efficacia troveranno applicazione le disposizioni dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

ART. 20 - RISOLUZIONE

Oltre a quanto previsto in generale dal d. lgs. n. 50/2016 e dal Codice Civile in caso di inadempimento contrattuale, ai sensi dell'art. 108 del d. lgs. n. 50/2016 costituiscono motivo di risoluzione del contratto i seguenti casi:

- 1) modifica sostanziale del contratto o superamento di soglie che, ai sensi dell'art. 106 del d. lgs. n. 50/2016 avrebbero richiesto una nuova procedura di appalto;
- 2) l'appaltatore si è trovato al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1;
- 3) grave violazione degli obblighi derivanti dai tratti come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea o di una sentenza passata in giudicato per violazione del d. lgs. n. 50/2016;
- 4) provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e relative misure di prevenzione, o sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del d. lgs. n. 50/2016;
- 5) grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.
- 6) grave danno all'immagine del Comune;
- 7) ogni altra ipotesi espressamente prevista nel presente contratto.

Nel caso di cui al n. 5, il RUP formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni, per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, o scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante dichiara risolto il contratto. In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto per responsabilità dell'appaltatore, per qualsiasi motivo, l'Amministrazione, oltre a procedere all'immediata escussione della cauzione prestata dall'appaltatore, si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti.

Qualora le centrali di committenza nazionale e regionale - Consip spa e Intercent-ER - dovessero aggiudicare tramite convenzione il servizio in oggetto a condizioni migliorative rispetto a quelle dedotte nel contratto stipulato, e l'appaltatore non acconsenta ad adeguare le condizioni contrattuali a quelle

previste dalla suddetta convenzione, l'amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1, comma 13, L. 135/2012 previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

Il recesso è disciplinato dall'art. 109 del d. lgs. n. 50/2016.

ART. 21 - VERIFICA FINALE

Per il presente contratto, trattandosi di prestazioni a richiesta, sono previste attestazioni di regolare esecuzione al termine di ogni prestazione ai fini dell'emissione della relativa fattura.

Al termine del contratto sarà emesso il certificato di regolare esecuzione.

ART. 22 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che emergesse in relazione al presente appalto è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.